

REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva
- Art. 3 - Avviso di messa in mora
- Art. 4 - Rimborso spese amministrative, compenso, spese di notifica e interessi
- Art. 5 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 6 - Interessi moratori
- Art. 7 - Annullamento delle procedure di riscossione coattiva
- Art. 8 - Insinuazioni al passivo
- Art. 9 - Condanna alle ulteriori spese
- Art. 10 - Inesigibilità
- Art. 11 - Pagamenti e rateizzazioni
- Art. 12 - Somme di modesto ammontare
- Art. 13 - Rimborso delle somme riconosciute indebite
- Art. 14 - Norme di rinvio

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la riscossione coattiva delle entrate comunali, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il Comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.
3. Il presente Titolo disciplina le attività inerenti alla gestione dei crediti di natura tributaria e di quelli aventi natura patrimoniale, successive alle procedure ordinarie di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero mediante riscossione coattiva.

Art. 2

Gestione della riscossione coattiva

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate può essere assicurata attraverso l'istituzione di uno specifico Servizio dell'Ente ovvero tramite affidamenti di segmenti o dell'intera attività a soggetti esterni.

Art. 3

Avviso di messa in mora

1. Preventivamente rispetto all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si procede all'invio di un avviso di messa in mora, tramite posta certificata PEC ovvero di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R concedendo 60 giorni per il pagamento.
2. Al contribuente che provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non saranno applicate indennità di riscossione, i cui costi resteranno interamente a carico del Comune.
3. Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione nelle Ingiunzioni possono essere comprese, in un unico atto, tutte le somme afferenti ad un singolo contribuente dovute all'Ente.
4. In caso di motivata urgenza il Comune può procedere all'invio dell'ingiunzione fiscale senza che la stessa sia preceduta dall'avviso di messa in mora di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4

Rimborso spese amministrative, indennità, spese di notifica e interessi

1. Nei confronti dei soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti dall'avviso di messa in mora di cui al precedente articolo 3 si procederà con l'avvio della procedura di riscossione coattiva che potrà essere esercitata a

discrezione del responsabile dell'entrata sia in via stragiudiziale ovvero direttamente in via giudiziale.

2. Nel provvedimento di riscossione coattiva, sia stragiudiziale che giudiziale, sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito.
3. Nel provvedimento di riscossione coattiva sono addebitati al contribuente tutti i diritti di notifica degli atti impositivi sia che si tratti di spese postali sia che si tratti di diritti corrisposti all'ufficiale giudiziario per la notifica.
4. Ai soggetti nei confronti dei quali viene avviata la fase di riscossione coattiva a seguito del mancato pagamento entro 60 giorni dell'avviso di cui all'art. 3, sono addebitate le spese generali sostenute dal Comune, tenendo anche conto di quanto indicato nelle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive.
5. Oltre alle spese di cui al precedente comma 4 il contribuente sarà tenuto a corrispondere al Comune quanto dovuto per i diritti di visura catastale, alla conservatoria dei registri immobiliari, alla Camera di Commercio, al Pubblico Registro Automobilistico e tutti i diritti dovuti per altri accessi alle banche dati utilizzate dall'ente al fine di individuare i possibili canali di pignoramento, iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo per la tutela del credito.
6. Al fine di agevolare la quantificazione dei rimborsi spese e dei diritti dovuti ai sensi dei commi 4 e 5, tenuto conto anche del fatto che i diritti per l'accesso ad alcune banche dati vengono corrisposti dall'ente sotto forma di convenzione annuale a canone fisso che non consente, pertanto, una puntuale individuazione dei costi sostenuti soggetto per soggetto, l'importo addebitato ai contribuenti viene determinato sulla base di una quota forfettaria differenziata a seconda dell'importo del debito dovuto comprensivo degli interessi maturati fino alla data di redazione dell'ingiunzione fiscale e a seconda del momento in cui il contribuente procede al pagamento, sulla base dei seguente prospetto:

a) QUOTA FORFETTARIA CALCOLATA A CHI ESEGUE IL PAGAMENTO DELLA PRIMA INGIUNZIONE NOTIFICATA DALL'ENTE:

SCAGLIONI	QUOTA FORFETTARIA COSTI DI PROCEDURA
DA € 0,00 A € 500,00	€ 30,00
DA € 501,00 A € 1.000,00	€ 40,00
DA € 1.001,00 A € 2.000,00	€ 50,00
DA € 2.001,00 A € 3.000,00	€ 60,00
DA € 3.001,00 A € 5.000,00	€ 80,00
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	€ 100,00
OLTRE € 10.000,00	€ 140,00

b) ULTERIORE QUOTA FORFETTARIA IN AGGIUNTA A QUELLA DI CUI ALLA LATTERA a) comma 6. ART. 4, DA APPLICARE NEGLI ATTI EMESSI CONSEGUENTEMENTE AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INGIUNZIONE ORIGINARIA:

SCAGLIONI	QUOTA FORFETTARIA COSTI DI PROCEDURA
DA € 0,00 A € 500,00	€ 12,00
DA € 501,00 A € 1.000,00	€ 13,00
DA € 1.001,00 A € 2.000,00	€ 15,00
DA € 2.001,00 A € 3.000,00	€ 25,00
DA € 3.001,00 A € 5.000,00	€ 45,00
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	€ 60,00
OLTRE € 10.000,00	€ 80,00

7. In aggiunta alla quota forfettaria per le spese di procedura, di visura e di accesso alle banche dati di cui ai commi 4 e 5, al fine di risarcire il Comune dei costi sostenuti per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, è previsto un indennizzo per le spese generali per la riscossione coattiva, da porre interamente a carico del contribuente che non ha provveduto al pagamento dell'avviso di messa in mora nel termine di 60 giorni.

8. L'indennizzo di cui al comma 7, da sommarsi alla quota forfettaria costi di procedura, viene determinato nelle seguenti misure percentuali sulla base degli scaglioni di seguito indicati:

a) INDENNITA' CALCOLATA A CHI ESEGUE IL PAGAMENTO DELLA PRIMA INGIUNZIONE NOTIFICATA DALL'ENTE:

SCAGLIONI	INDENNITÀ
DA € 0,00 A € 500,00	6,00%
DA € 501,00 A € 1.000,00	5,50%
DA € 1.001,00 A € 2.000,00	5,00%
DA € 2.001,00 A € 3.000,00	4,50%
DA € 3.001,00 A € 5.000,00	4,00%
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	3,50%
OLTRE € 10.000,00	3,00%

b) ULTERIORE INDENNITA' IN AGGIUNTA A QUELLA DI CUI ALLA LATTEA a) comma 8. ART. 4 DA APPLICARE NEGLI ATTI EMESSI CONSEGUENTEMENTE AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INGIUNZIONE FISCALE ORIGINARIA:

SCAGLIONI	INDENNITÀ
DA € 0,00 A € 500,00	2,50%
DA € 501,00 A € 1.000,00	2,50%
DA € 1.001,00 A € 2.000,00	2,50%
DA € 2.001,00 A € 3.000,00	2,50%
DA € 3.001,00 A € 5.000,00	2,50%
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	2,50%
OLTRE € 10.000,00	2,50%

9. Qualora il Comune, nell'ambito delle attività di riscossione coattiva intraprese, debba sostenere oneri, anche di carattere fiscale, provvederà, ad addebitare, in aggiunta ai costi di cui ai commi precedenti, detti oneri al contribuente al fine di non far gravare sulla collettività nessun costo per il recupero delle somme ad esso dovute e non versate tempestivamente.

Art. 5

Azioni cautelari ed esecutive

1. Il Responsabile del Servizio competente, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

Art. 6

Interessi moratori

1. Decorso il termine per il pagamento indicato sull'ingiunzione fiscale senza che il contribuente abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, sono conteggiati gli interessi moratori nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno ai sensi del DPR 602/73.

Art. 7

Annullamento delle procedure di riscossione coattiva

1. In caso di accertata non debenza di quanto intimato dal Comune nel provvedimento di messa in mora, il contribuente può presentare al responsabile che ha sottoscritto l'atto una motivata istanza di annullamento in autotutela.
2. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di messa in mora disciplinato all'art. 3 del presente regolamento, non verranno addebitati al contribuente oneri, spese di riscossione o diritti di notifica.
3. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata successivamente alla notifica del provvedimento di riscossione coattiva o comunque decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di messa in mora disciplinato all'art. 3 del presente regolamento, il contribuente sarà tenuto al versamento degli oneri e delle indennità maturati ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 4 del presente regolamento, oltre ai diritti di notifica e le eventuali spese anticipate dall'ente ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo.

Art. 8

Insinuazioni al passivo

1. Rientrano all'interno delle procedure di riscossione coattiva, e quindi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, solamente i crediti indicati nell'avviso di messa in mora qualora detto avviso sia stato notificato in data precedente all'apertura del fallimento.

Art. 9

Condanna alle ulteriori spese

1. Oltre alle spese ed agli indennizzi di cui all'art. 4 il contribuente sarà tenuto a corrispondere ulteriormente al Comune quanto dovuto a seguito di eventuale condanna emessa dal giudice al pagamento delle spese processuali.

Art. 10

Inesigibilità

1. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:
 - a. Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
 - b. Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
 - c. Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo
 - d. Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
 - e. Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
 - f. Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

Art. 11

Pagamenti e rateizzazioni

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
 - b. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c. con procedure telematiche;
 - d. attraverso bancomat o carte di credito negli uffici dotati di pos.
2. Il pagamento del debito non può essere effettuato in contanti se non all'ufficiale giudiziario all'atto dell'accesso all'immobile, il quale deve rilasciare apposita quietanza.
3. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, aumentate degli interessi legali di rateizzazione, secondo il seguente schema:

a. RATEIZZAZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 200,00	nessuna rateizzazione
da € 200,01 a € 500,00	fino a 3 rate mensili
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 20.000,01 a € 50.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 50.000,00	fino a 48 rate mensili

b. RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 300,00	nessuna rateizzazione
da € 300,01 a € 800,00	fino a 3 rate mensili
da € 800,01 a € 2.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 2.000,01 a € 5.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 5.000,01 a € 10.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 10.000,01 a € 20.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 20.000,01 a € 100.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 100.000,00	fino a 48 rate mensili

c. RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE E DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVIO DELLA FASE ESECUTIVA (avviso di pignoramento, pignoramento, fermo auto, iscrizione di ipoteca):

fino a € 500,00	nessuna rateizzazione
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 3 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 3.000,01 a € 8.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 8.000,01 a € 15.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 15.000,01 a € 50.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 50.000,01 a € 150.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 150.000,00	fino a 48 rate mensili

4. La rata di pagamento minima è comunque pari alla misura pignorabile dello stipendio del debitore in base alle vigenti disposizioni di legge.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
7. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
8. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

Art. 12

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 20,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 13

Rimborso delle somme riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

Art. 14

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.